

# PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

(Del. C.P. 39/06)

\*\*\*\*\*

### ART.1

#### GENERALITA' E FONTI NORMATIVE

Ai sensi della Legge 8 Agosto 1991 n.264 le funzioni inerenti la vigilanza e l'autorizzazione delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono attribuite alla Provincia.

La materia del Settore é regolata oltre che dalla legge sopraindicata, dalla legge 4 Gennaio 1994 n.11, dal Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/92 n.495, dai Decreti, circolari, istruzioni e direttive emanate dal Ministero dei Trasporti.

### ART.2

#### ATTIVITA' DI CONSULENZA

Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza, nonché di adempimenti, come specificati nella tabella "A" allegata alla Legge 264/91 e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.

### ART.3

#### AUTORIZZAZIONE

#### REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI

1. L'autorizzazione all'esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto é rilasciata dalla Provincia al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Economica Europea residente in Italia;
- b) abbia raggiunto la maggiore età;
- c) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 Dicembre 1990, n.386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

- e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- f) sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art.5 della Legge 264/91;
- g) disponga di locali idonei ai sensi dell'art.1 del D.M. 9/11/1992 del Ministero dei Trasporti e di adeguata capacità finanziaria ai sensi dell'art.4 del medesimo Decreto Ministeriale.

2. Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti:

- a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

3. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere posseduto dalla società.

#### ART.4 COMPETENZA AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE VALIDITA' TEMPORALE

Il provvedimento di autorizzazione all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciato dal Dirigente del Settore competente dell'Amministrazione Provinciale.

La validità dell'autorizzazione permane col permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla vigente normativa e dall'art. 3 del presente regolamento.

Conseguentemente è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, al legale rappresentante della società, ai soci accomandatari ed agli amministratori, di comunicare tempestivamente il venir meno dei requisiti suddetti.

I provvedimenti di annullamento, revoca e decadenza sono adottati dal Dirigente del Settore competente, previa assegnazione, al titolare dell'autorizzazione, di un termine non inferiore ai venti giorni per la presentazione di eventuali osservazioni o controdeduzioni.

La Provincia può effettuare d'ufficio in qualsiasi momento la verifica del permanere dei requisiti richiesti.

#### ART.5 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DI ASSEGNAZIONE

I soggetti interessati in possesso dei requisiti di cui alla Legge 264/1991 e al D.M. del 9/11/1992 e successive modificazioni e integrazione nonché all'art. 3 del presente

Regolamento, possono presentare domanda di rilascio di autorizzazione in qualsiasi momento per una sola sede fra i Comuni dove esistono posti liberi a seguito della programmazione di cui al successivo art. 8 del presente Regolamento.

La domanda, in carta da bollo, deve essere formulata secondo il fac-simile di cui all'allegato A predisposto dal competente Settore della Provincia e deve essere indirizzata all'Amministrazione Provinciale.

La domanda deve contenere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 3, nonché la dichiarazione di impegno a produrre, previo rilascio dell'autorizzazione, la documentazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento. L'Amministrazione Provinciale esamina le domande e rilascia le relative autorizzazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione, entro novanta giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo generale della Provincia.

Il termine suddetto è sospeso per tutto il tempo eventualmente necessario ad acquisire, presso l'interessato o presso altri Enti ed Amministrazioni pubbliche, ulteriore documentazione.

Nel caso vi siano domande pervenute nella stessa data e siano eccedenti il numero delle autorizzazioni rilasciabili, l'assegnazione avviene tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri preferenziali:

- 1) anzianità di conseguimento dell'attestato di idoneità professionale;
- 2) nel caso di coincidenza di anzianità di conseguimento dell'attestato di idoneità professionale, avrà priorità il richiedente residente nel Comune per il quale si chiede l'autorizzazione;
- 3) Nel caso di coincidenza di entrambi i requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2) si adotterà il sorteggio, secondo le modalità all'uopo stabilite, e comunicate in tempo utile agli interessati.

Le autorizzazioni saranno rilasciate fino all'integrale copertura dei posti disponibili in ciascun Comune e comunque fino all'approvazione del successivo programma provinciale delle autorizzazioni.

#### ART. 6 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Per il rilascio dell'autorizzazione è necessario produrre la seguente documentazione ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente:

- attestazione del requisito dell'idoneità finanziaria riferita ad un importo di Euro 51.645,69 ai sensi dell'art. 4 del D.M. Trasporti 9.11.1992;
- attestazione di versamento alla Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, di un contributo una tantum di Euro 25,82 (sul capo XV, capitolo 2454, art. 01) ai sensi del D.M. Trasporti 26.4.1996;
- titolo di proprietà o di uso dei locali da adibire all'attività;
- relazione tecnica dei locali con annessa planimetria redatta da un tecnico abilitato;
- visura catastale;

- certificato di agibilità e destinazione d'uso rilasciato dal comune di competenza;

Le Società devono inoltre presentare la seguente documentazione:

1. certificato della C.C.I.A.A. con “dicitura antimafia” per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
2. copia dell'atto costitutivo e certificato comprovante l'iscrizione nei registri di cancelleria presso il Tribunale per le Società in nome collettivo o in accomandita semplice;
3. quanto previsto al punto 2) più copia dello Statuto per le società cooperative a responsabilità limitata e illimitata;
4. quanto previsto al punto 2) più la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale per le società per Azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.

Nel caso di Società, il documento relativo alla capacità finanziaria deve essere riferito alla medesima.

Nel caso in cui il richiedente si avvale dell'autocertificazione di cui alla Legge 445/2000 e successive modifiche e integrazioni dovrà fornire all'Amministrazione tutti gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e per l'effettuazione delle verifiche presso gli uffici di competenza.

L'Amministrazione Provinciale ha facoltà di chiedere l'integrazione della documentazione presentata.

## ART. 7 DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, nel caso di società, sui soci in possesso dell'attestato professionale.

2. Nel caso di trasferimento di proprietà del complesso aziendale a titolo universale o particolare, l'avente causa é tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di una autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.

Nel caso in cui gli eredi intendono continuare l'attività, permane la validità dell'autorizzazione intestata al defunto per un periodo massimo di 2 anni (prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi), dalla data del decesso, periodo entro il quale dovrà essere completata la procedura per il rilascio dell'autorizzazione sostitutiva con contestuale revoca della precedente, previa dimostrazione dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Nel caso in cui gli eredi intendano cedere l'attività o costituire una Società avente o meno personalità giuridica, l'autorizzazione viene sospesa per un periodo massimo di 12 mesi entro il quale dovrà essere completata la procedura per il rilascio dell'autorizzazione sostitutiva con contestuale revoca della precedente.

Nel caso di trasferimento del complesso aziendale risultante da regolare atto o scrittura privata, in attesa del completamento della procedura di rilascio dell'autorizzazione in

favore del subentrante, la validità dell'autorizzazione intestata al cedente permane per un periodo non superiore ai mesi 6 della data dell'atto di trasferimento.

Se entro tale periodo la procedura per il rilascio dell'autorizzazione non sarà conclusa, si provvederà alla sospensione dell'autorizzazione del cedente per un periodo massimo di mesi 6.

Trascorsi i periodi sopraindicati, le autorizzazioni sono revocate d'ufficio.

Tutte le revoche o le sospensioni delle autorizzazioni vengono immediatamente comunicate alle autorità preposte al controllo e alla vigilanza in materia di applicazione del Nuovo Codice della Strada, nonché agli Uffici competenti della Prefettura e della Questura.

3. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un ente, l'ingresso, il recesso e/o l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione della copia autenticata del relativo verbale, deve essere comunicata all'autorità che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione e che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società o dell'ente non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.

4. Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a società semplice, il recesso e l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di una autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta corredata della copia autentica della scrittura privata autenticata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione, fermo restando il permanere dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

5. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

6. Se varia la sola denominazione dell'agenzia, senza alcuna modifica sostanziale di essa, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dare corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

7. In caso di rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata una dichiarazione (in bollo e con firma autenticata del titolare) indirizzata alla Provincia, con la quale il titolare medesimo rinuncia formalmente e incondizionatamente alla stessa. A tale atto occorre allegare l'autorizzazione, a suo tempo rilasciata, in originale.

Qualora l'eventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione dell'impresa, deve produrre una autorizzazione (con firma autenticata) del precedente titolare.

8. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, i titolari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione o modifica dei presupposti e delle condizioni in base ai quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata, producendo al riguardo la necessaria documentazione.

9. L'attività può essere sospesa da parte del titolare dell'autorizzazione per un periodo massimo di mesi 12, previa comunicazione scritta alla Provincia che ne prende atto.

Qualora al termine di detto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio.

L'istruttoria delle domande di autorizzazioni di cui all'art.4 dovrà essere completata entro 90 giorni dalla presentazione.

## ART. 8 PROGRAMMAZIONE

Il numero di autorizzazioni rilasciabili, su base provinciale, per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è dato dal rapporto tra il numero dei veicoli circolanti immatricolati nella Provincia e 2400 (art.1 Decreto Ministro dei Trasporti del 9/12/1992).

Il numero delle autorizzazioni rilasciabili potrà subire variazioni al variare del numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia come risultanti da verifica sulla base dei dati forniti dall'ACI.

L'Amministrazione Provinciale di Enna provvede ogni tre anni a verificare i dati forniti dall'ACI e ad effettuare la programmazione numerica delle autorizzazioni concedibili per ogni Comune della Provincia.

L'Amministrazione Provinciale rende noto tramite Avviso pubblico i posti disponibili per ogni Comune della Provincia.

L'Avviso Pubblico viene affisso all'Albo pretorio della Provincia e viene inviato a tutti i Comuni e alle Associazioni di categoria più rappresentative della Provincia.

L'Avviso Pubblico deve contenere:

- Il numero di autorizzazioni disponibili per ogni Comune ;
- I requisiti di ammissibilità;
- Le modalità di presentazione delle domande e di rilascio dell'autorizzazione;
- La documentazione da presentare previo rilascio dell'autorizzazione.

## ART. 9 TRASFERIMENTO DELLA SEDE

Il trasferimento della sede verrà consentito purché avvenga nell'ambito del territorio dello stesso Comune, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità dei locali, mediante rilascio di specifica autorizzazione.

## ART. 10 LOCALI

1. I locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono essere adibiti esclusivamente a tale attività.

2. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal Regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

3. Tali locali devono comprendere:

- a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq. di superficie complessiva, con non meno di 20 mq. utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi. L'Ufficio, aerato ed illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;
- b) servizi igienici composti da bagno ad antibagno illuminati ed aerati: sono ammessi servizi igienici illuminati artificialmente ed aerati con aerazione forzata di tipo elettromeccanico, sempre che ciò sia compatibile con il regolamento edilizio vigente nel Comune.

4. In aggiunta a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, qualora lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto specificato al punto 3.

5. I criteri del presente articolo, ai sensi dell'art.2 del Decreto 9 Novembre 1992 del Ministero dei Trasporti non si applicano ai locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data di entrata in vigore della legge 8 Agosto 1991, n.264, ovvero il 5 Settembre 1991, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche, autorizzata ai sensi dell'art.115 del regio decreto 18 Giugno 1931, n.773.

6. I criteri stabiliti dal presente articolo si applicano anche alle imprese o società che, pur esercitando attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, prima dell'entrata in vigore della legge 8 Agosto 1991, n.264, trasferiscono la propria attività a qualsiasi titolo, esclusa l'ipotesi di sfratto, in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto 2 Novembre 1992 e cioè prima del 16 Dicembre 1992.

## ART. 11 TENUTA DEI DOCUMENTI

1. Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di società, gli amministratori redigono un registro-giornale che indica elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce. Il registro-giornale, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'articolo 2215 del Codice Civile.

Esso è inoltre vidimato annualmente ai sensi dell'art.2216 del codice civile ed è tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonché delle autorità che, per motivi d'istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.

2. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano

all'interessato una ricevuta conforme al modello approvato con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 8/02/1992.

3. La ricevuta di cui al comma 2 sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro-giornale di cui al comma 1.

4. L'impresa o le società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto pongono a disposizione dell'interessato, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta di cui al comma 2, l'estratto del documento consegnato.

#### ART. 12 TARIFFE

Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con Decreto del Ministero dei Trasporti, su conforme deliberazione di una commissione nominata con Decreto del Ministro dei Trasporti.

Le tariffe minime e massime di cui al comma precedente e quelle praticate dall'Impresa o dalla Società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono essere permanentemente affisse nei locali ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti, in posizione tale da permettere l'agevole lettura.

#### ART.13 ORARI

Gli studi di consulenza, al fine di garantire il servizio al pubblico e l'eventuale attività di controllo della Provincia, salvo che per giustificati motivi, sono tenuti a esporre in modo visibile all'esterno gli orari di apertura e chiusura degli uffici.

#### ART. 14 VIGILANZA

La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente Regolamento è affidata alla Provincia e ai Comuni ai sensi dell'art.9 della legge 8 Agosto 1991 n.264.

L'Ente svolge la vigilanza, sulla disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto anche tramite il Corpo di Polizia Provinciale con le modalità previste dall'apposito regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 177/2003 che disciplina gli aspetti organizzativi e tecnici del Corpo.

#### ART. 15 SANZIONI

Le sanzioni previste dalla normativa di settore per le infrazioni ai disposti della Legge 264/91 e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs 285/92 ( Codice della Strada) si articolano nelle seguenti tipologie:

- Atto di diffida
- Sanzione pecuniaria
- Sanzione pecuniaria e sospensione dell'attività
- Sospensione dell'attività
- Revoca dell'autorizzazione

2. La sanzione minima consistente nella diffida, verrà applicata con riferimento alle accertate irregolarità riguardanti l'esercizio dell'attività di consulenza; per irregolarità si intende qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o dal legale rappresentante dello Studio nell'ambito dello svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente Regolamento, salvo che si possa configurare quale grave abuso ai sensi del successivo comma 5 lettera b ). L'atto di diffida viene emanato dal Dirigente competente sia con riferimento ad una singola irregolarità sia con riferimento a più irregolarità ove queste siano accertate a seguito di un unico controllo. Nel caso in cui – dopo l'emanazione di due atti di diffida a seguito di accertate irregolarità, rilevate in due distinti verbali di contestazione succedutesi nel tempo – gli organi preposti al controllo accertino nuovamente la messa in atto di comportamenti irregolari nell'esercizio dell'attività di consulenza, si applicherà la fattispecie di irregolarità persistenti e ripetute la quale prevede sia una sanzione pecuniaria, sia una sanzione accessoria ( sospensione dell'attività).

3. La sanzione pecuniaria viene applicata nelle seguenti ipotesi:

- a) ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs 285/92 per ogni irregolarità nel rilascio della ricevuta di cui all'art. 7 comma 1 della Legge 264/91, escluso il rilascio abusivo, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.
- b) Ai sensi dell'art. 92 comma 4 del D. Lgs. 285/92 per l'omissione del rilascio dell'estratto del documento di cui all'art. 92 comma 1 dello stesso D. Lgs., è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.
- c) Ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 285/92 per il rilascio abusivo della ricevuta di cui all'art. 7 comma 1 della Legge 264/91 è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 345,35 a Euro 1.376,55.
- d) Ai sensi dell'art. 9 comma 4 della Legge 264/91 per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto in assenza di autorizzazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.482,28 a Euro 10.329,14.

4. La sanzione pecuniaria e la sospensione dell'attività.

L'art. 9 comma 2 della legge 264/91 prevede che ove siano accertate a carico dello studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto irregolarità persistenti e ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,46 a Euro 2.582,28 e l'autorizzazione di cui all' art. 3 della medesima Legge è sospesa da uno a sei mesi.

5. L'autorizzazione viene revocata nelle seguenti ipotesi:

a) ai sensi dell'art. 92 comma 3 primo periodo del D. Lgs. 285/92 l'autorizzazione viene revocata a seguito di rilascio abusivo della ricevuta di cui all'art. 7 comma 1 della legge 264/91 accertato tre volte nell'arco di un triennio.

b) ai sensi dell'art. 9 comma 3 secondo periodo della Legge 264/91 l'autorizzazione viene revocata quando vengono meno i requisiti di cui all'art. 3 della Legge 264/91 e quando siano accertati gravi abusi. In quest'ultimo caso si applica anche la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.032,91 a Euro 5.164,57 salva l'eventuale responsabilità civile e penale.

L'importo delle sanzioni amministrative e pecuniarie si adeguerà automaticamente alle successive disposizioni normative di settore.

#### ART. 16 ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE E/O NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Se, a seguito di ispezione e/o controllo, viene accertata una violazione alle norme, questa deve essere contestata immediatamente, oppure in caso di mancata contestazione immediata gli estremi della stessa saranno notificati nei modi e nei termini previsti dalla L. 689/81.

#### ART.17 DISPOSIZIONI GENERALI DEL REGIME SANZIONATORIO

L'iter procedimentale delle sanzioni è quello previsto dalla L. 689/81.

Il procedimento di applicazione delle sanzioni varia in funzione della norma violata. Occorre infatti distinguere tra procedimento per le violazioni dell'art. 92 C.d.S., che segue le regole speciali del codice della strada e procedimento amministrativo per le violazioni previste dalla Legge 264/91 che è sottoposto alle regole ordinarie della Legge 689/81.

Entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione o notifica il trasgressore e/o l'obbligato in solido della violazione, è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta, secondo quanto disposto dall'art.16 della L. n. 689/81.

#### ART. 18 CONTRIBUTO UNA TANTUM

All'atto del rilascio dell'autorizzazione, il titolare dell'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono tenuti a versare un contributo una tantum, previsto dall'art. 8 comma 4 della legge 264/91, alla Provincia Regionale di Enna il cui importo e modalità di versamento sono determinati con decreto del Ministero dei Trasporti del 26 aprile 1996.

ART. 19  
ATTIVITA' DI CONSULENZA DA PARTE DEGLI  
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto può anche essere esercitata sia direttamente da Enti Pubblici non economici, sia da uffici dei predetti enti in regime di convenzionamento o di concessione.

2. L'esercizio di consulenza di cui al comma 1) effettuato direttamente dagli Enti pubblici non economici secondo le leggi ed i regolamenti anteriori all'entrata in vigore della Legge 264/91, non è soggetto all'autorizzazione della Provincia né al conseguimento dell'attestato di idoneità professionale.

Le tariffe minime e massime sono determinate ai sensi del comma 4.

Gli Enti Pubblici non economici rilasciano la ricevuta di cui al comma 5.

3. Gli uffici che esercitano la predetta attività in regime di convenzionamento in concessione con gli Enti Pubblici non economici, se istituiti successivamente alla data del 05/09/1991 sono soggetti all'autorizzazione prevista dalla legge n. 264/91.

L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nel rispetto del Programma provinciale delle autorizzazioni, su richiesta dei predetti Enti, direttamente a tali Enti in relazione agli uffici degli stessi specificamente indicati nella richiesta, purché i soggetti designati quali titolari, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente Regolamento.

All'esercizio delle attività si applica l'art. 9 della predetta legge.

4. Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza sono fissate ai sensi dell'art. 8 della legge 264/91.

5. Gli uffici di cui al comma 3 rilasciano ricevuta prevista dall'art. 7 della Legge 264/91.

ART. 20  
NORME FINALI E TRANSITORIE

Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 8 Agosto 1991, n.264 e cioè al 5 Settembre 1991, esercitavano effettivamente da almeno tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 Giugno 1931, n.773, l'attività di disbrigo pratiche automobilistiche o gestiscono in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobil Club, uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della Provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsto dall'art.5 della legge 264/91.

Coloro che alla data di entrata in vigore della legge 8 Agosto 1991, n.264, non avevano maturato i tre anni di servizio effettivo dell'attività di cui al comma precedente, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della Provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsto dall'art.5 della L.264/91 purché attestino di aver frequentato con profitto un corso di formazione professionale nella prima o nella seconda sessione utile.

I medesimi soggetti possono proseguire, comunque, l'esercizio dell'attività fino al conseguimento dell'autorizzazione di che trattasi.

ART.21  
NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alle Leggi, ai Decreti e alle Circolari vigenti che regolano le materie trattate.